CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

# CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica -

*5 ottobre 2020*

**Indice:**


**1. Premessa** 1

**2. Le principali novità delle nuove specifiche tecniche** 1


## 1. Premessa

Le **nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.6.1)**, contenute nell'allegato A del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, possono/devono essere utilizzate:

- in via **facoltativa**, già a partire **dal 1° ottobre 2020**;
- in via **obbligatoria**, a partire **dal 1° gennaio 2021**.

Lo stesso Provvedimento precisa che:

- **dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo formato sia con il formato attualmente in vigore (versione 1.5);
- **dal 1° gennaio 2021**, invece, il Sistema di Interscambio accetterà **esclusivamente** fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo formato.

Data tale tempistica[1] e l'approssimarsi della fine dell'anno, si consiglia di attivarsi per l'opportuno adeguamento/aggiornamento dei propri programmi di fatturazione elettronica in modo da arrivare preparati al cambio di regole obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2021.

## 2. Le principali novità delle nuove specifiche tecniche

A partire dal prossimo anno, per la predisposizione della fattura elettronica in formato .xml, non saranno più utilizzabili, i codici **N2** (non soggette), **N3** (non imponibili) e **N6** (operazioni in *reverse charge*), in quanto sostituiti da una serie di sottocodici di maggior dettaglio. Occorrerà inoltre opportunamente specificare il **tipo di documento** che si andrà ad emettere, scegliendo tra i n. 18 codici (rispetto agli attuali n. 7) previsti delle nuove specifiche tecniche.

---

**1** Tale tempistica è frutto della proroga concessa in considerazione della situazione emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica Covid-19. Le precedenti specifiche tecniche (versione 1.6), contenute nell'allegato A del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020, avrebbero infatti dovuto entrare in vigore:

- in via facoltativa, già a partire dal 4 maggio 2020;
- in via obbligatoria, a partire dal 1° ottobre 2020.

Grazie all'inserimento dei nuovi codici **TD17**, **TD18** e **TD19** per il tipo di documento, chi acquista beni o servizi da soggetti non residenti potrà decidere (al momento ancora in via volontaria) se procedere all'integrazione/autofatturazione del documento ricevuto in **modalità elettronica**, assorbendo in tal modo -per le operazioni passive- l'obbligo di presentazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. esterometro).
Rimarrà il codice **TD20** per le autofatture da regolarizzazione, mentre per integrare le fatture passive in *reverse charge* interno dovrà essere utilizzato il codice **TD16**.
Il nuovo codice **TD21** verrà utilizzato dall'esportatore abituale in caso di emissione di autofattura per la regolarizzazione dello "splafonamento", mentre i nuovi codici **TD22** e **TD23** dovranno essere utilizzati per l'estrazione dei beni da un deposito IVA con debenza (o meno) del tributo.
Per individuare le fatture differite emesse ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 21 del DPR n. 633/1972 dovranno essere utilizzati rispettivamente i nuovi codici **TD24** e **TD25**.
Le fatture per la cessione di beni ammortizzabili e/o per passaggi interni dovranno essere individuate con il codice **TD26**, mentre per le fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa occorrerà utilizzare il codice **TD27**.

Sono stati introdotti nuovi codici per dettagliare il **tipo di ritenuta** e le **modalità di pagamento** della fattura elettronica e non sarà più necessario specificare (ove previsto) l'importo dell'imposta di bollo, che per le fatture è sempre pari ad Euro 2,00.

Nella tabella di seguito riportata, riepiloghiamo le principali novità della versione 1.6.1 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica:

*Campo "Tipo Documento": dagli attuali n. 7 codici si passa a n. 18 codici*

| Novità | Nuove specifiche teniche (versione 1.6.1)<br>(in grassetto le novità) |
|---|---|
| **Introduzione di nuovi codici per il campo "Tipo Documento"** | TD01 Fattura<br>TD02 Acconto/Anticipo su fattura<br>TD03 Acconto/Anticipo su parcella<br>TD04 Nota di Credito<br>TD05 Nota di Debito<br>TD06 Parcella<br>**TD16 Integrazione fattura *reverse charge* interno**<br>**TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero**<br>**TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari**<br>**TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex. art. 17 c.2 DPR 633/72**<br>TD20 Autofattura **per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)**<br>**TD21 Autofattura per splafonamento**<br>**TD22 Estrazione beni da Deposito IVA**<br>**TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA**<br>**TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)**<br>**TD25 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)**<br>**TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex. art.36 DPR 633/72)**<br>**TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa** |

| | | |
|---|---|---|
| *Campo "Natura": dagli attuali n. 7 codici si passa a n. 24 codici* | **Introduzione di codici di maggior dettaglio per il campo "Natura" dell'operazione** | N1 escluse ex. art 15<br>N2 non soggette (non più valido dal 1° gennaio 2021)<br>**N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72**<br>**N2.2 non soggette – altri casi**<br>N3 non imponibili (non più valido dal 1° gennaio 2021)<br>**N3.1 non imponibili - esportazioni**<br>**N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie**<br>**N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino**<br>**N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione**<br>**N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazione d'intento**<br>**N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond**<br>N4 esenti<br>N5 regime del margine/IVA non esposta in fattura<br>N6 inversione contabile (per le operazioni in *reverse charge* ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più valido dal 1° gennaio 2021)<br>N6.1 inversione contabile – **cessione di rottami e altri materiali di recupero**<br>**N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro**<br>**N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile**<br>**N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati**<br>**N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari**<br>**N6.6. inversione contabile – cessione di prodotti elettronici**<br>**N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi**<br>**N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico**<br>**N6.9 inversione contabile – altri casi**<br>N7 VA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72) |
| *Campo "Tipo ritenuta": dagli attuali n. 2 codici si passa a n. 6 codici* | **Inserimento di nuovi codici per il campo "Tipo ritenuta"** | RT01 Ritenuta persone fisiche<br>RT02 Ritenuta persone giuridiche<br>**RT03 Contributo INPS**<br>**RT04 Contributo ENASARCO**<br>**RT05 Contributo ENPAM**<br>**RT06 Altro contributo previdenziale** |
| *Per l'imposta di bollo non occorre più specificare l'importo* | **Eliminazione del campo relativo all'importo dell'imposta di bollo** | Fermo restando l'obbligo di valorizzare con il "SI" (ove applicabile) il campo "BolloVirtuale", non è più necessario specificare anche l'importo di Euro 2,00 dell'imposta di bollo |
| | **Aggiunta di un nuovo codice per il campo "Modalità Pagamento"** | Viene aggiunto il nuovo codice "MP23-PagoPA", che si aggiunge ai n. 22 (confermati) già previsti dalle precedenti specifiche tecniche |